

TI_GERICHTE 33.2021.19 vom 28. November 2022

TI Tribunale d'appello, 2022-11-28, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_33.2021.19

FR: TI_GERICHTE 33.2021.19 du 28 novembre 2022

IT: TI_GERICHTE 33.2021.19 del 28 novembre 2022

Erwägungen

E. 22

marzo 2019 il Parlamento federale ha adottato alcune importanti modifiche della Legge sulle prestazioni complementari (LPC) del 6 ottobre 2006 (Riforma delle PC) , entrate in vigore il 1° gennaio 2021 (RU 2020 585; FF 2016 6705). Nel caso di modifica della legge, il diritto applicabile è di principio quello in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che esplica delle conseguenze giuridiche, con riserva di disposizioni particolari di diritto transitorio (DTF 130 V 445 consid. 1.2.1; DTF 129 V 398 consid. 1.1; DTF 129 V 1 consid. 1.2; STF 8C_774/ 2009 del 12 febbraio 2010, consid. 4.4; STF 8C_729/2007 del 6 novembre 2008, consid. 3). In presenza di uno stato di fatto duraturo (quali per esempio le indennità giornaliere LAINF, STF 8C_774/2009 del 12 febbraio 2010, consid. 4.4), non ancora risolto al momento del cambiamento della legge, si applica di regola il nuovo diritto, salvo disposizione transitoria contraria oppure violazione di diritti acquisiti (DTF 121 V 97 consid. 1a). In concreto, per la restituzione di prestazioni percepite dalla ricorrente dal 2018 al 2020, fanno senza dubbio stato le norme materiali vigenti fino all'entrata in vigore della Riforma delle PC e quindi valide fino al 31 dicembre 2020. Per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2021, il 18 dicembre 2020 (doc. 23-17/26) la Cassa ha comunicato all'assicurata che, essendo il suo diritto alle PC più favorevole sulla base del nuovo diritto, in futuro l'avrebbe calcolato secondo queste disposizioni. Dalla decisione su opposizione e dai fogli di calcolo ad essa allegati, risulta però che la Cassa ha stabilito le prestazioni da restituire giusta il vecchio diritto anche per l'anno scorso (doc. A). Il nuovo diritto è invece più favorevole alla ricorrente grazie al riconoscimento di maggiori spese di locazione. Ad ogni modo, le norme applicabili, vecchie o nuove, nella sostanza non mutano. 2.4. L'art.

E. 25

cpv. 1 1a frase LPGGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. Il capoverso 2 dell'art. 25 LPGGA prevede che il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno (dal 2021: tre anni) a decorrere dal momento in cui l'istituto d'assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest'ultimo è determinante. I principi applicabili alla restituzione secondo la LPGGA sono dedotti dalla legislazione e dalla giurisprudenza anteriore, che conserva pertanto la sua validità (DTF 130 V 318). Nella STF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 (SVR 2010 EL Nr. 12), dall'analisi letterale del testo il Tribunale federale ha stabilito che il fatto in questione è rappresentato dalla riscossione indebita di prestazioni cui allude il capoverso 1 della norma (cfr. consid. 4.1), perciò il termine di perenzione per la pretesa di restituzione non può cominciare a decorrere prima che le prestazioni in lite siano state decise e versate (cfr. consid. 4.2). Per giurisprudenza

costante, nell'ambito delle assicurazioni sociali, la restituzione delle prestazioni presuppone, di regola, che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione processuale della decisione con la quale le prestazioni litigiose sono state versate (DTF 126 V 42 consid. 2b; DTF 126 V 42 consid. 2b; STF 9C_429/2012 del 19 settembre 2012; STF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 pubblicata in SVR 2010 EL Nr. 12; STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STFA K 147/03 del 12 marzo 2004). Ciò non è il caso – e la restituzione non presuppone un motivo e quindi una decisione di riconsiderazione – quando l'assicurato ha beneficiato di una prestazione alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto (STF 9C_233/2007 del 28 giugno 2007, consid. 2.3.2; STCA 32.2011.285 del 14 giugno 2012). Analogamente alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (art. 53 cpv. 1 LPGa; DTF 129 V 110, DTF 126 V 42 consid. 2b con rinvii; STFA C 191/02 del 15 luglio 2003; STFA I 339/01 del 29 novembre 2002). La nozione di fatti o mezzi di prova nuovi si apprezza allo stesso modo in caso di revisione (processuale) di una decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGa), di revisione di un giudizio cantonale (art. 61 lett. i LPGa) o di revisione di una sentenza fondata sull'art. 137 lett. b OG (Plädoyer 2007/1 pag. 62; STFA I 642/04 del 6 dicembre 2005). Inoltre, l'amministrazione può riconsiderare una decisione passata formalmente in giudicato e sulla quale un'autorità giudiziaria non si è pronunciata nel merito, a condizione che sia senza dubbio errata e la sua rettifica rivesta un'importanza notevole (art. 53 cpv. 2 LPGa). Questi principi sono pure applicabili nel caso in cui delle prestazioni siano state accordate senza essere state oggetto di una decisione formale se il loro versamento ha comunque validamente esplicito effetti giuridici (DTF 129 V 110, DTF 126 V 23 consid. 4b, DTF 126 V 46 consid. 2b, DTF 126 V 400 consid. 2b/a; STFA C 24/02 dell'11 febbraio 2004). Una decisione è stata ad esempio considerata senza dubbio errata a seguito di calcolo illegale di una rendita, in conseguenza ad una valutazione errata dell'invalidità per l'applicazione errata di principi fondamentali (DTF 119 V 483 consid. 3; DTF 110 V 179). Secondo la giurisprudenza (STF 9C_862/2010 del 18 gennaio 2012; STF 9C_1061/2010 del 7 luglio 2011, consid. 6.1), la riconsiderazione non è tuttavia ammissibile se la decisione è stata oggetto di controllo giudiziale nel merito (DTF 127 V 466 consid. 2c). Per determinare se è possibile riconsiderare una decisione in quanto manifestamente erronea, occorre fondarsi sulla situazione giuridica esistente al momento della sua pronuncia, prendendo in considerazione la prassi allora in vigore (DTF 125 V 383 consid. 3 pag. 389 con riferimenti), tenuto conto del fatto che un cambiamento di prassi o di giurisprudenza non giustifica di regola una riconsiderazione (DTF 117 V 8 consid. 2c pag. 17; 115 V 308 consid. 4a/cc pag. 314). Per motivi legati alla sicurezza giuridica e per evitare che la riconsiderazione diventi uno strumento che consenta di riesaminare liberamente i presupposti del diritto a prestazioni di lunga durata, l'irregolarità deve essere manifesta. In particolare non vi è inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame presuppone un certo margine di apprezzamento riguardo a certi aspetti o elementi, e se la decisione iniziale appare ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto. Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale, non è possibile procedere ad un riesame (STF 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008 consid. 3.1; STF 8C_883/2008 del 31 marzo 2009, consid. 4.1.2). 2.5. Dopo essere venuta a conoscenza, nel corso del 2019, che l'assicurata faceva parte di una comunione ereditaria, il 23 gennaio 2020 (doc. 8) la Cassa di

compensazione ha affidato all'Ufficio stima il compito di peritare, al valore venale, la part. n. 825 RFD di _____ appartenuta, fino al suo decesso avvenuto nel 2014, al padre della ricorrente e ciò in ragione di un mezzo. L'ulteriore quota di $\frac{1}{2}$ del fondo appartiene invece alla madre della signora RI 1. La valutazione del bene era fondamentale per determinare correttamente il diritto alle PC dell'assicurata e, di converso, il suo obbligo restitutivo. Con decisione formale dell'8 giugno 2021 (doc. 31) la Cassa ha stabilito il nuovo diritto alle prestazioni complementari dell'assicurata in base ad una valutazione del fondo senza visita interna ma solo sulla base degli atti e dell'aspetto esteriore. Il fondo è stato stimato avere un valore di Fr. 1'200'000.-. Constatato quindi un indebito riconoscimento di prestazioni, giusta l'art. 25 cpv. 1 1a frase LPGa, la Cassa ha chiesto la restituzione della somma di Fr. 16'874.- erroneamente versata dal 1° maggio 2018 al 30 giugno 2021.

2.6. In virtù dell'art. 4 cpv. 1 lett. c LPC, le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera hanno diritto alle prestazioni complementari se hanno diritto a una rendita dell'assicurazione invalidità. L'importo della prestazione complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili (art. 9 cpv. 1 vLPC). L'art. 11 vLPC enumera esaustivamente i redditi computabili/non computabili e fra quelli computabili (cpv. 1) vi sono: " b. i proventi della sostanza mobile e immobile; c. un quindicesimo della sostanza netta, oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, per quanto superi 37 500 franchi per le persone sole, 60 000 franchi per i coniugi e 15 000 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI; se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 112 500 franchi è preso in considerazione quale sostanza; d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;"

2.7. Nei fogli di calcolo posti alla base della decisione impugnata, la Cassa di compensazione ha computato l'importo di Fr. 112'500.- quale valore della proprietà fondiaria secondaria, ritenendo una quota ereditaria di $\frac{3}{16}$ della sostanza di proprietà della comunione ereditaria pari a Fr. 600'000.-. La ricorrente non contesta il valore peritale dell'immobile, ma sostiene che l'importo della sostanza immobiliare di sua spettanza quale coerede debba essere modificato in Fr. 56'250.-, dovendo considerare una quota ereditaria di $\frac{3}{32}$ della metà del valore del fondo ($\frac{3}{32} \times \text{Fr. } 600'000.-$). Occorre quindi determinare l'importo della spettanza ereditaria della ricorrente.

2.8. Per la determinazione del valore di questo fondo fa stato l'art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI, poiché per la ricorrente questo immobile non costituisce l'abitazione primaria. La norma prevede infatti che la sostanza immobiliare che non serve di abitazione al richiedente o a una persona compresa nel calcolo delle PC deve essere computata al valore corrente. Secondo la prassi dell'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), per stabilire il valore commerciale l'amministrazione deve far esperire una perizia da un ufficio competente. Il TCA ha dichiarato illegale la precedente prassi della Cassa, che consisteva nell'aumentare sistematicamente del 30% il valore di stima ufficiale. Applicando questo metodo, nel caso di nuove stime poteva risultare un valore superiore a quello corrente (RDAT II-1995 pagg. 203 segg.). L'Alta Corte ritiene che per la determinazione del valore corrente degli immobili, l'ufficio cantonale deve sempre far capo allo stesso servizio (STFA P 9/04 del 7 aprile 2004; SVR 1998 EL Nr. 5). Secondo la Massima Istanza, sarebbe infatti inammissibile calcolare l'importo delle prestazioni complementari in base a stime elaborate da autorità differenti (Pratique VSI 1993 pag. 137). Nel Cantone Ticino, la Cassa cantonale di compensazione affida detto compito all'Ufficio

cantonale di stima. In merito a ciò si osserva ancora che in casi riguardanti il nostro Cantone, in cui il ricorrente aveva contestato la valutazione immobiliare effettuata dall'Ufficio cantonale di stima, il Tribunale federale ha confermato l'operato dei periti (STFA P 10/06 del 13 aprile 2007; STFA P 38/96 del 27 febbraio 1998). 2.9. Il 23 gennaio 2020 (doc. 8) la Cassa di compensazione ha chiesto all'Ufficio stima di peritare il fondo n. 825 RFD di _____, determinandone il valore venale. Dopo un lungo iter, che non occorre qui evocare, il perito non ha potuto accedere alla proprietà poiché i due coeredi, la moglie e il figlio del de cuius, non hanno mai risposto agli inviti del perito e del rappresentante legale dell'assicurata per potere procedere a un sopralluogo nell'abitazione (docc. 25, 26, 27, 28). Il 4 giugno 2021 (doc. 29) l'Ufficio stima ha stabilito, in Fr. 1'200'000.-, il valore venale del fondo. Ottenuto, in sede d'udienza (doc. XXV dell'inc. n. 33.2021.12), l'avallo del figlio del de cuius (e fratello della ricorrente) che abita in questa proprietà, il giudice delegato ha disposto, tramite la Cassa, che l'Ufficio stima la rivalutasse accedendo alla casa per poter avere una valutazione completa. Dopo due richiami da parte del Tribunale al figlio del de cuius affinché questi desse la propria disponibilità a fare peritare l'abitazione (docc. XXVI e XXVII dell'inc. n. 33.2021.12), l'Ufficio stima ha proceduto il 27 settembre 2022 alla visita dei luoghi e il 29 settembre (doc. XXVIII/1 dell'inc. n. 33.2021.12) ha valutato in Fr. 1'150'000.- la part. n. 825 RFD di _____, stato al 2018. La correttezza e completezza di questa valutazione non è stata contestata dalle parti. Non v'è motivo di scostarsi dalla cifra ritenuta di Fr. 1'150'000.-. 2.10. Per quanto concerne la presa in considerazione, nel calcolo delle prestazioni complementari, di una quota parte di una successione indivisa di cui il beneficiario PC è titolare in quanto appartenente a una comunione ereditaria, nella STF 9C_305/2012 del 6 agosto 2012 il Tribunale federale ha ribadito che: " (...) 4.1.2 Nach der im angefochtenen Entscheid zutreffend dargelegten Rechtsprechung ist der Anteil an einer unverteilter Erbschaft grundsätzlich ab dem Zeitpunkt des Erwerbs der Erbschaft mit dem Tode des Erblassers (Art. 560 Abs. 1 ZGB) zu berücksichtigen. Schwierigkeiten bei der Realisierung rechtfertigen noch kein Abgehen von dieser Regel. Eine Anrechnung kann indessen erst erfolgen, wenn über den Anteil hinreichende Klarheit herrscht, oder wenn er sich zwar nicht genau beziffern lässt, unter Berücksichtigung aller Eventualitäten tatsächlicher und rechtlicher Natur ein EL-Anspruch jedoch sicher ausgeschlossen werden kann (SVR 2011 EL Nr. 7 S. 21, 9C_999/2009 E. 1.1). Vorliegend ist unbestritten, dass der zweite Tatbestand ausser Betracht fällt." La parte della successione indivisa che spetta all'erede è quindi presa in considerazione quale valore di sostanza già dal momento dell'apertura della successione (art. 560 cpv. 1 CC: " Gli eredi acquistano per legge l'universalità della successione dal momento della sua apertura."), sempreché il suo valore possa essere determinato con sufficiente chiarezza (STF 9C_999/2009 del 7 giugno 2010, consid. 1.1 = SVR 2011 EL Nr. 7; STFA P 54/02 del 17 settembre 2003, consid. 3.3). Difficoltà nella realizzazione non giustificano alcuna deroga a questa regola (STF 9C_567/2016 del 3 gennaio 2017, consid. 3.1; STF 9C_999/2009 del 7 giugno 2010, consid. 1.1 = SVR 2011 EL Nr. 7; STFA P 8/02 del 12 luglio 2002 consid. 3b). Per il computo di beni successori è determinante il momento dell'acquisizione della successione e non quello in cui il richiedente le PC può disporre effettivamente della sua quota ereditaria. La quota parte ad una successione indivisa rappresenta di principio un valore di sostanza dal momento dell'apertura della successione (STF 9C_567/2016 del 3 gennaio 2017, consid. 3.1; STF 9C_305/2012 del 6 agosto 2012 consid. 4.1.2; STF 9C_999/2009 del 7 giugno 2010, consid. 1.1 = SVR 2011 EL Nr. 7; STF 9C_1067/2009 del 12 aprile 2010 consid. 2.3; STFA P

54/02 del 17 settembre 2003, consid. 3.3; STFA P 8/02 del 12 luglio 2002, consid. 3b; STFA P 6/91 dell'8 aprile 1992 consid. 2c pubblicata in RCC 1992 pag. 344; STCA 33.2019.16 del 29 gennaio 2020, consid. 2.9; STCA 33.2014.4 del 23 giugno 2014, consid. 2.10). Il N. 3443.04 DPC (Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI (DPC), valide dal 1° aprile 2011, stato 1° gennaio 2021) dispone che la quota in un'eredità indivisa va computata quale sostanza dal momento del decesso del testatore, se il suo ammontare è sufficientemente chiaro. Le direttive richiamano espressamente la STFA P 8/02 del 12 luglio 2002, consid. 3b e la sentenza pubblicata in RCC 1992 pag. 347, consid. 2c e 2d. Nella STFA appena citata il TFA aveva ritenuto: " Das kantonale Gericht hat unter Hinweis auf die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts (ZAK 1992 S. 325) erwogen, aufgrund der Möglichkeit, dass ein Erbe seine Anwartschaftsquote abtreten oder verpfänden könne, stelle der Anteil des Miterben an einer unverteilter Erbschaft ab dem Zeitpunkt der Eröffnung des Erbgangs einen im Rahmen der Ergänzungsleistungsberechnung zu berücksichtigenden Vermögenswert dar. Soweit der Beschwerdeführer geltend macht, dieser Standpunkt lasse sich nicht mit dem Grundsatz vereinbaren, wonach bei der Anspruchsberechtigung nur tatsächlich vereinnahmte Einkünfte und vorhandene Vermögenswerte zu berücksichtigen sind, über die der Leistungsansprecher ungeschmälert verfügen kann (vgl. BGE 127 V 369 Erw. 5a, 115 V 353 Erw. 5c), ist ihm nicht beizupflichten. In ZAK 1992 S. 326 Erw. 1b wurde ausdrücklich auf diesen Grundsatz Bezug genommen. Damals hatte das kantonale Gericht ähnliche Argumente vorgebracht wie der Beschwerdeführer im vorliegenden Verfahren. Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat in jenem Entscheid einlässlich dargelegt, weshalb dieser Auffassung nicht gefolgt werden kann (vgl. ZAK 1992 S. 327 Erw. 2c). Ein Grund, im vorliegenden Fall von dieser Rechtsprechung abzuweichen, besteht nicht. Schwierigkeiten bei der Realisierung rechtfertigen noch kein Abgehen von der Anrechnung unverteilter Erbschaften bei der Ergänzungsleistungsberechnung. In Anlehnung an die Praxis bezüglich der Uneinbringlichkeit von geschuldeten Unterhaltsbeiträgen (vgl. ZAK 1988 S. 255) muss auch hier verlangt werden, dass sämtliche rechtlichen Möglichkeiten zur Durchsetzung der Erbansprüche wahrgenommen werden. Dass dem mit Blick auf die aufgerechneten Liegenschaftswerte so wäre, hat der Beschwerdeführer weder nachgewiesen noch behauptet." 2.11. Da quanto precede discende, dunque, che è al momento del decesso del padre che alla ricorrente andrebbe computata la sua quota di proprietà detenuta in comunione ereditaria. L'art. 560 cpv. 1 CC prevede infatti che gli eredi acquistano per legge l'universalità della successione dal momento della sua apertura. A norma dell'art. 560 cpv. 2 CC, salve le eccezioni previste dalla legge, i crediti, la proprietà, gli altri diritti reali ed il possesso del defunto passano senz'altro agli eredi, ed i debiti del medesimo diventano loro debiti personali. Il diritto delle successioni è retto dal principio della successione universale. La totalità degli attivi e dei passivi del de cuius passa agli eredi. Questi ultimi succedono nei crediti e nei debiti del defunto (Steinauer , Le droit des successions, Berna 2006, n. 25 pag. 55). Gli eredi acquisiscono la successione al momento della sua apertura, ossia immediatamente alla morte del de cuius (c'è, in altre parole, continuità nella titolarità dei diritti e degli obblighi tra il de cuius e i suoi eredi). Che lo voglia o meno e anche se ignora il decesso, l'erede diventa ipso jure titolare dei diritti e degli obblighi del de cuius con la sua morte. L'acquisizione della successione non dipende da un atto positivo d'accettazione da parte degli eredi (Steinauer , op. cit., n. 28 e seguenti pag. 56). Questi ultimi rispondono personalmente dei debiti del defunto. Se ci sono più eredi, si assumono una responsabilità solidale (Steinauer , op. cit., n. 37 pag. 58 e art. 603 CC). In specie, l'insorgente è venuta a

conoscenza del decesso del papà alcuni mesi dopo la sua scomparsa (doc. 39-10/41), quando il notaio dott. _____ l'ha contattata per le formalità di pubblicazione del testamento olografo, che è avvenuta nella primavera del 2015 (doc. 39-15/41). In quell'occasione essa ha saputo che il padre, nel luglio 2014 (doc. 39-24/41), aveva istituito il figlio, ossia suo fratello, erede universale, lasciandogli tutti i suoi averi. Con il suo testamento il padre della ricorrente non ha diseredato la figlia la quale, conseguentemente e nonostante l'apparente tenore delle ultime volontà paterne, ne è divenuta erede perlomeno per la sua quota legittima. L'assicurata è quindi legalmente diventata erede del padre alla di lui morte (art. 537 cpv. 1 CC e art. 560 cpv. 1 CC), nel novembre 2014, nonostante la circostanza che, verso terzi, la sua qualità di erede sia stata riconosciuta, formalmente solo con l'emanazione, il 13 marzo 2020 (doc. B), del certificato ereditario del Pretore. Pure il fatto che la sua comproprietà nella part. n. 825 RFD di _____ sia stata iscritta a registro fondiario soltanto il 15 giugno 2020 (doc. C) nulla muta alla certezza che la successione si è aperta con la morte del papà e che quello stesso giorno l'insorgente è entrata a fare parte della comunione ereditaria che, in ragione di un mezzo, in sostituzione del de cuius, è diventata comproprietaria del predetto fondo. Tuttavia, considerato come l'assicurata benefici di prestazioni complementari all'AI solo dal 1° maggio 2018, è da quel momento, e non dal 2014, che si deve computare alla ricorrente la quota ereditaria e che, se del caso, è possibile chiederle la restituzione delle prestazioni complementari indebitamente percepite. 2.12. Per determinare la sostanza computabile all'assicurata a titolo di eredità, la Cassa di compensazione ha considerato che poiché dall'estratto del registro fondiario relativo alla part. n. 825 RFD di _____ risulta che il 15 giugno 2020 la comunione ereditaria è stata iscritta come comproprietaria in ragione di un mezzo, il regime matrimoniale in essere tra i coniugi fosse già stato liquidato prima dell'iscrizione a RF. Inoltre, benché il de cuius abbia istituito erede universale il figlio, la figlia è a tutti gli effetti, come poi riconosciuto dal certificato ereditario del 13 marzo 2020, erede del testatore. Come tale, essa fa parte della comunione ereditaria che si è creata al decesso del padre con una quota che, tuttavia, è stata ridotta alla porzione legittima. In altre parole, la sua quota ereditaria di 1/4, ridotta alla legittima di 3/4, dà luogo a una quota ereditaria di 3/16. Rapportata alla quota di comproprietà della comunione ereditaria sull'immobile, all'interessata va computata una sostanza immobiliare di Fr. 112'500.- (3/16 x Fr. 600'000.-). Di diverso avviso è l'insorgente, che ha ipotizzato dapprima uno scioglimento del regime matrimoniale dei coniugi, ipotizzando che la metà della comproprietà del marito sul predetto immobile fosse destinato alla vedova, mentre la quota di metà della vedova apparterrebbe ai suoi beni propri e quindi rimarrebbe a lei (doc. 39-5/41). In tale ipotesi di lavoro, la quota di comproprietà del marito andrebbe suddivisa in metà alla vedova a titolo di liquidazione del regime matrimoniale. Poi ha proceduto con la divisione ereditaria, attribuendo 1/4 ancora alla vedova a titolo di eredità, 1/8 al figlio e 3/32 alla figlia (doc. I pag. 6). Riportando 3/32 della figlia alla quota di 1/2 di pertinenza della comunione ereditaria, si ha l'importo di Fr. 56'250.-. L'insorgente ha proposto un calcolo che non può essere seguito, perché considera una quota ereditaria non corretta. Il papà e la mamma della ricorrente erano comproprietari in ragione di un mezzo ciascuno della particella di _____. Venendo a mancare il papà, quale primo passo si deve procedere con lo scioglimento del regime matrimoniale. Come ha indicato _____, fratello della ricorrente, durante la sua audizione (doc. XXV dell'inc. n. 33.2021.12), i genitori sottostavano verosimilmente al regime legale ordinario in vigore al momento del matrimonio che, dal 1° gennaio 1988, è diventato il regime della partecipazione agli

acquisti (art. 181 CC e artt. 196 segg. CC) e, per quanto a lui noto, non sarebbe stato liquidato il regime matrimoniale. Con la morte del marito, il regime dei beni va sciolto (art. 204 cpv. 1 CC). Ciascun coniuge riprende i suoi beni che si trovano in possesso dell'altro (art. 205 cpv. 1 CC). Gli acquisti e i beni propri di ogni coniuge sono disgiunti secondo il loro stato al momento dello scioglimento del regime dei beni (art. 207 cpv. 1 CC). L'aumento è dato dal valore totale degli acquisti, inclusi i beni reintegrati ed i compensi e dedotti i debiti che li gravano (art. 210 cpv. 1 CC). Non è tenuto conto delle diminuzioni (art. 210 cpv. 2 CC). In caso di liquidazione, i beni sono stimati secondo il valore venale (art. 211 CC). Per il valore degli acquisti esistenti allo scioglimento del regime dei beni, è determinante il momento della liquidazione (art. 214 cpv. 1 CC). A ciascun coniuge od ai suoi eredi spetta la metà dell'aumento conseguito dall'altro (art. 215 cpv. 1 CC). Ciò significa che la metà degli acquisti del marito va alla moglie e la metà degli acquisti della moglie va al marito. In concreto non v'è certezza circa l'intervenuta liquidazione del regime matrimoniale e tale circostanza non può più essere accertata. Questa Corte non ha proceduto all'audizione di _____ madre della ricorrente, alla luce della deposizione del figlio _____ e per le sue condizioni di salute che ne hanno provocato la morte avvenuta il _____ luglio 2022. Non vi sono a disposizione informazioni sulle modalità di acquisto da parte di ciascun coniuge della rispettiva quota di comproprietà di metà del fondo n. 825 RFD di _____. Alla luce di questa situazione (la proprietà fondiaria era iscritta a RF per metà a ciascuno dei coniugi) si deve ritenere che i mezzi necessari all'acquisizione dell'immobile abbiano la medesima consistenza, perciò l'operazione di scioglimento del regime matrimoniale non modifica il totale degli acquisti dei coniugi e quindi delle loro quote di comproprietà dell'abitazione coniugale, che rimangono di un mezzo ciascuna. L'ipotesi di calcolo prospettata dall'insorgente non può essere condivisa, poiché, arbitrariamente, ipotizza che il marito abbia comprato la casa con i suoi acquisti, mentre la moglie con i suoi beni propri, facendo così in modo che solo la metà degli acquisti del de cuius vada alla vedova, ma che nulla sia versato dalla moglie al marito. Tale ipotesi non è suffragata a livello probatorio. Al decesso del papà si è costituita una comunione ereditaria, formata dalla vedova, dal figlio e dalla ricorrente, che è diventata comproprietaria in ragione di un mezzo del predetto fondo. Dell'altra metà è rimasta proprietaria la mamma. In concorso con i discendenti, il coniuge superstite riceve la metà della successione (art. 462 cifra 1 CC). I figli succedono in parti uguali (art. 457 cpv. 2 CC) perciò, essendo in concorso con la mamma, ognuno riceve un quarto della successione. Nel suo testamento, il papà ha istituito il figlio erede universale. Ciò significa che ha ridotto alla legittima sia il coniuge superstite sia la figlia. Per la prima, la porzione legittima è della metà della quota ereditaria (art. 471 cifra 3 CC) e per la seconda è di tre quarti della quota ereditaria (art. 471 cifra 1 CC). Di conseguenza, l'assicurata ha diritto a una quota ereditaria legittima di 3/16 ($1/4 \times 3/4$) della comunione ereditaria. Considerato che la comunione ereditaria è comproprietaria in ragione di un mezzo della part. n. 825 RFD di _____, e che tale metà ha un valore di Fr. 575'000.- ($1/2 \times \text{Fr. } 1'150'000$), la quota ereditaria di spettanza della ricorrente su questo immobile vale dunque Fr. 107'813 ($3/16 \times \text{Fr. } 575'000$).

2.13. La quota ereditaria di 3/16 va inoltre applicata alla metà del debito ipotecario gravante l'intero immobile, visto che i coniugi erano debitori solidali dell'ipoteca accesa presso la Banca _____ (doc. A). Allo stesso modo, per la determinazione del valore della quota di sostanza, va operato con i debiti per cui va considerata solo la quota parte che era del papà e quindi la metà del debito ipotecario che, alla sua morte, è diventato un debito personale della comunione ereditaria (art. 560 cpv. 2 CC). Dagli atti risulta che al 31

dicembre 2018 l'ipoteca variabile ammontava a Fr. 214'300.- e gli interessi debitori per il 2018 a Fr. 5'708,10 (doc. A). La quota parte ascrivibile all'assicurata corrisponde, perciò, nel 2018, a Fr. 20'090 ($3/16 \times [\text{Fr. } 214'300 : 2]$), come ritenuto dalla Cassa nei fogli di calcolo allegati alla decisione su opposizione. Occorre però determinare il debito anche per gli anni seguenti oggetto della decisione impugnata, infatti, in sede di udienza, il figlio ha dichiarato che il debito era un po' diminuito e che "Per ammortizzare il debito ogni 6 mesi sono pagati fr. 2'100.--, mentre il tasso d'interesse che era superiore al 2%, dall'inizio di quest'anno è diminuito a meno dell'1%." (doc. XXV). Dalle notifiche di tassazione dei coniugi prodotte dalla Cassa risulta che nel 2013 il debito ipotecario era di Fr. 235'300 e nel 2014 di Fr. 231'100 (doc. 30), ciò a conferma di quanto indicato dall'erede. Se, dunque, si deducono Fr. 4'200 all'anno per l'ammortamento, si giunge ad avere un capitale di Fr. 214'300 nel 2018 come dall'estratto bancario agli atti rispettivamente di Fr. 210'100 nell'anno 2019, di Fr. 205'900 nell'anno 2020 e di Fr. 201'700 nell'anno 2021. La metà di queste somme va dunque riportata in ragione di 3/16 per determinare il diritto alle prestazioni complementari della ricorrente. Per questi ultimi tre anni si dovrebbero perciò computare quali suoi debiti gli importi di Fr. 19'697, di Fr. 19'303 e di Fr. 18'909. Queste cifre vanno però verificate puntualmente dalla Cassa cui gli atti sono rinviati. Quanto agli interessi ipotecari, è noto soltanto che nel 2013 assommavano a Fr. 5'027, nel 2014 a Fr. 3'695 e nel 2018 a Fr. 5'708,10. Verosimilmente, quindi, il tasso era variabile. Per gli anni seguenti dati certi non ve ne sono agli atti e non ne sono stati prodotti dalle parti, specie dall'erede. Già per tale ragione, oltre che per l'accertato nuovo valore del fondo e per le verifiche relative al debito, al fine di ricalcolare gli importi da restituire la decisione va annullata e gli atti rinviati alla Cassa per un puntuale accertamento e l'emanazione di un nuovo provvedimento dopo l'esecuzione di nuovi calcoli. La nuova decisione accerterà anche i parametri di calcolo legati all'immobile, quali i redditi computabili (valore locativo) e le spese riconosciute (spese di manutenzione).

2.14. Anche per i depositi bancari (titoli) intestati al defunto padre va applicata la quota di 3/16. Con la decisione impugnata la Cassa ha prodotto un estratto bancario, indirizzato agli eredi, attestante al 31 dicembre 2018 averi del de cuius per Fr. 60'763,44. Appare necessario però che la Cassa verifichi l'evoluzione dal deposito nell'arco temporale considerato dalla decisione. Questo anche se il figlio, sentito in corso d'istruttoria, ha dichiarato in sede di udienza che presso la Banca _____ sono depositati, dal giorno della morte del papà, Fr. 60'000 che non hanno potuto essere prelevati. Dalla notifica di tassazione IC 2014 dei coniugi relativa al periodo dal 1° gennaio 2014 al giorno della morte del marito, risultano depositi per Fr. 81'806, quindi un importo superiore. La Cassa, cui gli atti sono rinviati, accerterà la proprietà di questi ulteriori danari e la loro incidenza nella determinazione dell'importo da restituire.

2.15. Sulla scorta di quanto esposto, in specie della nuova valutazione del valore della sostanza immobile di cui la ricorrente possiede una interessenza di 3/16 della quota di comproprietà di un mezzo detenuta dalla comunione ereditaria a cui appartiene, gli atti vanno rinviati alla Cassa cantonale di compensazione affinché ricalcoli il diritto alle prestazioni complementari della ricorrente dal 1° maggio 2018 al 30 giugno 2021 secondo le considerazioni e i parametri indicati nei considerandi precedenti. Con le stesse modalità va pure ricalcolato il valore locativo e su tale base vanno poi determinate le spese di manutenzione. La Cassa accerterà poi l'entità degli averi depositati sui conti bancari per il periodo di rilievo per il calcolo delle PC al fine di determinare l'entità della restituzione.

2.16. Con il ricorso l'assicurata ha postulato l'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio, rinviando al parallelo incarto 33.2021.12 per la documentazione a comprova della sua

indigenza (doc. I e doc. IV/1 dell'inc. n. 33.2021.12). Visto l'esito favorevole del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria: STF 9C_613/2019 del 7 maggio 2021; STF 8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1), l'assicurata, rappresentata dall'avv. RA 1, ha diritto al versamento di ripetibili da parte della Cassa cantonale di compensazione (art. 61 lett. g LPGA). In virtù della costante giurisprudenza federale, l'assegnazione di ripetibili rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (DTF 124 V 309 consid. 6, STF 8C_32/2012 del 14 maggio 2012; STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012; STF I 748/06 del 2 novembre 2007; STFA U 164/02 del 9 aprile 2003; STCA 32.2015.79 del 4 aprile 2016; STCA 33.2012.8 del 17 dicembre 2012; STCA 33.2010.13 del 10 gennaio 2011; STCA 32.2008.179 del 5 giugno 2009). Portando il ricorso sulla richiesta di prestazioni complementari, il legislatore non ha previsto di prelevare delle spese (art. 61 lett. f bis LPGA). Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, *Actualités du TF*, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in *SZS/RSAS* 2/2022 pag. 107).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.